



**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06/10/09


Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Pagina 1 di 1



Indice

- art. 1 - oggetto del contratto
- art. 2 - durata del contratto e periodo di prova
- art. 3 - importo contrattuale
- art. 4 - personale delle ditte cessanti
- art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
- art. 6 - requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale dell'appaltatore
- art. 7 - la funzione di coordinamento
- art. 8 - tesserino di riconoscimento
- art. 9 - obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale
- art. 10 - applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- art. 11 - responsabile del procedimento amministrativo
- art. 12 - controlli
- art. 13 - responsabilità e garanzie
- art. 14 - forza maggiore
- art. 15 - sciopero
- art. 16 - divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato
- art. 17 - pagamenti
- art. 18 - penalità
- art. 19 - clausola risolutiva espressa
- art. 20 - stipulazione del contratto
- art. 21 - controversie, conciliazione e arbitrato
- art. 22 - disposizioni finali
- art. 23 - accettazione del Capitolato



Art. 1 – Oggetto del contratto


Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito indicato, in tutti gli atti di gara e contrattuali, come “Consorzio”) affida all’appaltatore la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD e SADH), residenti nell’ambito dei comuni della Provincia di Lodi.

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale effettuate al domicilio di persone anziane e diversamente abili da parte di operatori Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Gli interventi di assistenza domiciliare, come previsto dalla normativa regionale, si prefiggono di:

- assicurare un livello di vita dignitoso attraverso la continuità delle prestazioni in tutti quei casi dove particolari eventi (malattia, infermità, ecc.) possono deteriorare la situazione;
- evitare ogni forma di ospedalizzazione se non strettamente necessaria;
- permettere la permanenza della persona all’interno del proprio ambiente di vita consentendone un’esistenza libera anche se parzialmente protetta;
- sostenere i famigliari di persone non più autosufficienti al fine di contribuire al mantenimento dell’unità del nucleo familiare, impedendo l’emarginazione dei soggetti più deboli.

In particolare si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia degli interventi:

1. aiuto nella cura della persona:
 - igiene e cura della persona;
 - vestizione;
 - assunzione dei pasti;
2. aiuto per il governo della casa:
 - pulizia ordinaria dell’alloggio alla presenza dell’utente stesso o di un familiare;
 - cambio biancheria e lavaggio della stessa;
 - aiuto nella preparazione del pasto;
 - aiuto nello svolgimento di piccole commissioni;
 - piccola manutenzione;
3. aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere:
 - mobilitazione dell’utente allettato;
 - aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico;
 - accompagnamento presso gli ambulatori dei medici di base, i presidi sanitari e presso gli uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili;
4. prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione in accordo con il medico di base che assicura le prestazioni sanitarie di propria competenza:
 - frizioni e massaggi anti-pediculosi;
 - frizioni e massaggi anti-decubito;
 - assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
 - misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni infermieristiche;
5. prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione:
 - interventi finalizzati a contrastare l’emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione dell’utente alla vita di comunità;
 - coinvolgimento dei vicini, dei parenti e dei volontari;



- disbrigo pratiche burocratiche ed amministrative.

In ogni caso dovranno essere garantite le attività previste per il profilo professionale di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) come definito dalla normativa regionale vigente.

Art. 2 - Durata e periodo di prova

L'appalto in oggetto avrà durata a decorrere dall'01/01/2010 o, comunque, dalla data effettiva di aggiudicazione della gara se successiva, fino al 31/12/2012; dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Art. 3 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, viene determinato in € 2.625.000,00= (duemilioneisecentoventicinquemila/00). Tale importo è calcolato sulla base delle ore presunte relative alle prestazioni di personale in possesso del diploma di Educatore Professionale rilasciato da scuola riconosciuta o di laurea in Scienze dell'Educazione o di un'adeguata e documentabile esperienza lavorativa nell'area dei minori di almeno cinque anni, per come quantificate nel successivo Art. 5, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

E' dovuta la revisione annuale del prezzo pari al 50% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.


Il Consorzio si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la gestione del servizio oggetto dell'appalto anche per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 ai sensi dell'art. 57, punto 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.

L'importo presunto dell'appalto per il suddetto ulteriore periodo è stimato in € 875.000,00=(ottocentosettantacinquemila/00)

Art. 4 – Personale delle ditte cessanti

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal successivo art. 8, in forza alle ditte cessanti. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, l'aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, il Consorzio e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale delle ditte cessanti, così come previsto dal presente articolo e definire per i lavoratori, in possesso di tali requisiti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicatario. I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione dell'anzianità maturata presso le ditte cessanti.

Art. 5 – Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione



Il servizio consta di 150.000 ore complessive presunte di prestazioni per il periodo di durata dell'appalto (1/01/2010 - 31/12/2012), svolte da personale in possesso del seguente titolo di del titolo di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA).

La quantificazione oraria del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno del Consorzio. Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta. L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato mattina. L'orario indicativo di servizio è dalle ore 7.30 alle ore 18.00 ma dovrà comunque adeguarsi alle esigenze degli utenti.

La quantificazione oraria del servizio è puramente indicativa che può variare, in più o in meno fino ad una percentuale del 15%, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno del Consorzio, senza che l'appaltatore possa eccepire l'applicazione dell'art. 11 del R.D. n. 2440/23. Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Al centro dell'intervento di assistenza domiciliare si pone il Progetto Personalizzato di Assistenza redatto dall'assistente sociale e frutto del lavoro di progettazione cui affluiscono i contributi di tutti gli attori coinvolti con l'utente, sotto la titolarità ed il controllo istituzionale del Consorzio.


L'azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo.

Il servizio di assistenza domiciliare deve avere alcune caratteristiche imprescindibili:

- essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell'utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
- essere rapido nelle risposte;
- dare garanzia di continuità nel tempo;
- avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
- mantenere una stretta collaborazione con gli operatori del Consorzio;
- valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio in progetti di collaborazione tra pubblico e privato sociale;
- garantire una buona relazione d'aiuto tra operatore e utente.

Per assicurare quest'ultimo aspetto occorrono:

- la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
- la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l'abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell'utente e dell'operatore;
- la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
- la disponibilità degli operatori a intraprendere percorsi formativi guidati e finalizzati all'acquisizione di particolari attitudini a svolgere le prestazioni richieste dall'utente;
- idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
- continuità nel rapporto operatore-utente.



Proprio quest'ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d'aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.

La stabilità di rapporto può essere raggiunta anche con un numero limitato e costante di operatori che lavorano nella stessa zona e con lo stesso gruppo di utenti.

L'organizzazione del lavoro per gruppi di operatori e suddivisione per zone può meglio garantire nell'ambito delle dinamiche relazionali:

- l'arricchimento dei centri di interesse;
- un miglior soddisfacimento delle aspettative dell'utente.

Questa impostazione consente una maggior economicità e una miglior efficacia nell'erogazione del servizio perché facilita la turnazione in caso di malattia, ferie ecc., senza pregiudicare la relazione con l'utente, che si è familiarizzato ad avere un numero limitato e costante di operatori di riferimento.

Inoltre, poiché la qualità del servizio è anche garantita dalla qualità relazionale delle prestazioni di aiuto, la turnazione di un gruppo stabile di operatori nella stessa zona della città o del paese permette di ottenere:

- una miglior motivazione degli operatori e un minore rischio di "conflittualità";
- maggiori possibilità di relazione tra un gruppo organizzato di operatori e i gruppi di volontariato della stessa zona.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto. Allo stesso competerà l'organizzazione del servizio, subordinatamente alle esigenze operative e funzionali del Consorzio. A tale scopo verranno programmati incontri periodici tra il referente dell'appaltatore ed i referenti del Consorzio, per concordare lo svolgimento del servizio e concertare le attività da effettuarsi.

L'appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente del Consorzio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato. In tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.


Art. 6 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso del seguente titolo di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA).

Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente Capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per il Consorzio in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. Il Consorzio ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore del Consorzio ai sensi del D.Lgs. n 196/2003.

Il Consorzio si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette



inadeguatezze, il Consorzio si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dal Consorzio a mezzo fax.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio e l'organico non dovrà essere inferiore alle trenta unità fatte salve le variazioni in più o in meno operate in base alle esigenze del Consorzio.

Il personale dell'appaltatore è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite mediante utilizzo dei modelli per la rilevazione presenze stabiliti dal Consorzio.

Art. 7 - La funzione di coordinamento

Per garantire un servizio di assistenza domiciliare che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra gli operatori nello svolgimento delle prestazioni e nella comunicazione tra l'appaltatore e il Consorzio e le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio.

La funzione di coordinamento verrà garantita dall'appaltatore sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno attraverso la costante presenza di idonee figure professionali di riferimento in posizione di responsabilità.


Il coordinamento esterno

L'appaltatore deve nominare un coordinatore con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto subito dopo l'aggiudicazione. Il coordinatore sarà l'interlocutore unico con il Consorzio per tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

Il referente del Consorzio, a seguito dell'individuazione del bisogno, informa il coordinatore dell'appaltatore dell'esigenza di attivare un intervento di SAD/SADH indicandone finalità, durata ed intensità.

Il coordinatore si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del progetto sociale elaborato dagli assistenti sociali del Consorzio essendo presente al momento della presentazione del caso all'operatore designato;
- attivare entro dieci giorni dalla richiesta d'intervento la presa in carico;
- redigere il piano di lavoro settimanale che potrà essere variato previo accordo con il referente del Consorzio;
- garantire la continuità tra operatore e utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- partecipare, se richiesto, alle visite domiciliari per verificare direttamente l'operatività dell'intervento;
- comunicare immediatamente, mezzo fax o posta elettronica, al referente del Consorzio qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l'operatore della ditta e l'utente;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare alle verifiche programmate con il referente del Consorzio, l'assistente sociale di riferimento e l'operatore che svolge l'assistenza domiciliare per l'aggiornamento della situazione degli utenti in carico;
- produrre brevi relazioni scritte di verifica semestrale sull'andamento dei casi, di valutazione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti;
- presentare periodicamente (ogni 6 mesi) una sintetica relazione scritta sull'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e



comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso.

Il coordinamento interno

L'appaltatore garantisce inoltre diversi momenti di coordinamento interno alla propria organizzazione, quali:

- reperibilità del coordinatore tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato in precedenza e comunicato al Consorzio;
- incontri periodici tra il coordinatore e i diversi gruppi di operatori per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto. Durante questi incontri il coordinatore definisce con ogni operatore il piano di intervento nel quale sono evidenziati i programmi di tutti gli operatori del gruppo di appartenenza; se necessario, per eventuali nuovi programmi d'intervento, il coordinatore s'incontrerà con gli operatori individuati per lo stesso;
- incontro periodico tra il coordinatore e tutti gli operatori impegnati nel servizio di assistenza domiciliare allo scopo di renderli partecipi delle diverse problematiche incontrate nell'erogazione del servizio dai diversi gruppi e creare un'occasione per uno scambio di esperienze, motivazioni, emozioni, interrogativi e risposte;
- garantire la tempestività nella consegna al referente del Consorzio delle relazioni prodotte.

Art. 8 – Tesserino di riconoscimento


Il personale dell'appaltatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal Consorzio. Tale tesserino dovrà essere esibito a richiesta durante l'orario di lavoro e dovrà contenere:

- fotografia
- nome e cognome
- ditta di appartenenza
- qualifica di

Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale

L'appaltatore è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente Capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dal Consorzio;
- avvalersi di proprio personale secondo le vigenti tipologie contrattuali di legge, in regola con le vigenti disposizioni in materia di obbligo contributivo previdenziale, assistenziale e fiscale;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Capitolato;



- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio, al quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con il Consorzio, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dal Consorzio per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'appaltatore;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datatore di lavoro. In particolare l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia tutelato da regolare contratto di lavoro o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti e che detto personale sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
- concordare annualmente con il Consorzio un piano di formazione specifico per il proprio personale impiegato nel servizio appaltato.


Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori. Il Consorzio potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, il Consorzio ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: il Consorzio non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso il Consorzio, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora il Consorzio nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.



Art. 10 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Consorzio o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere al Consorzio documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con il Consorzio e coordinati con gli Istituti Scolastici.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al Consorzio.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate. Il Consorzio si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità, potrà pretendere la sostituzione immediata.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

Il Consorzio si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Consorzio, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 1.000,00= (mille/00=) per ogni inadempimento, previa contestazione ai sensi del successivo art. 19. Il Consorzio è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Art. 11 – Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Generale del Consorzio o altro Funzionario del Consorzio dallo stesso delegato.


Art. 12 - Controlli

Il Consorzio potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente Capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dall'Educatrice Professionale referente del Consorzio, in contraddittorio con il coordinatore del servizio dell'appaltatore.

Il Consorzio potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il Consorzio utilizzerà inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, il Consorzio informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.



Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, il Consorzio avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 19 del presente Capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse o sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente Capitolato, il Consorzio avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che il Consorzio riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.

Art. 13 – Responsabilità e garanzie

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Il Consorzio sarà esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari a € 262.500,00 (duecentosessantacinquemilacinquecento/00) indipendentemente dall'ammontare contrattuale dell'appalto aggiudicato.

La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l'appaltatore opti per uno dei modi previsti dall'art. 1 lettere b), c) della citata legge, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente Capitolato, nonché degli allegati in esso richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c.;
- di obbligarsi a versare al Consorzio, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi l'ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa;
- di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.


L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, il Consorzio tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio del Consorzio, che copra ogni rischio (morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per sinistro;



- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni /00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmiliore/00=) per animali o cose.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa al Consorzio.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello *status quo ante*, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Consorzio sarà autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

Art. 14 – Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevisi comunque documentati.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – Sciopero

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.

Sulla base di quanto stabilito dalla legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Consorzio il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.


Art. 16 – Divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato

E' vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto o utilizzare lavoro somministrato, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Consorzio per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 17 – Pagamenti

Le fatture emesse, in originale, dovranno essere intestate ed inoltrate a: Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona – Via Tiziano Zalli, 5 - 26900 Lodi, con l'indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione (sia in versione cartacea sia su supporto informatico) dell'attività svolta, stabiliti dal Consorzio e debitamente compilati.



Il Consorzio, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici del Consorzio dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore, anche a mezzo fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Consorzio non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Le parti concordano che il tasso d'interesse da applicare all'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all'art. 1284 c.c.

Art. 18 – Penalità

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, il Consorzio avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni/licenziamenti) operatore utente siano nel corso dell'anno solare superiori al 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con la referente del Consorzio.

Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 20.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Consorzio procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, il Consorzio adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.


A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 20 comma 3, lettera o), il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 20 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Consorzio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale del Consorzio.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio.



Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà del Consorzio di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

Il Consorzio potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente del Consorzio;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente Capitolato;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Capitolato;
- j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- n) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;
- o) l'applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo al Consorzio di richiedere la risoluzione del contratto.


Nell'ipotesi di risoluzione, il Consorzio si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dal Consorzio all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 20 – Stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:



- a) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 490/1994.
- b) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 13;
- c) polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 13;
- d) per le Associazioni Temporanee di Impresa, atto notarile di costituzione dell'ATI e mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.
- e) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

È fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato entro 15 giorni dalla consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:

- il presente Capitolato e relativi allegati;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal presente Capitolato.

Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, il Consorzio avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. Il Consorzio avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente.

Tutte le spese attinenti alla stesura del contratto ed all'esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico del Consorzio.


Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

L'esecuzione del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte del Consorzio della documentazione prefettizia prevista dal D.lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostantive previste dalla legge, il Consorzio chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, il Consorzio elegge domicilio presso la propria Sede legale - Via Tiziano Zalli n. 5 - 26900 Lodi; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 21 – Controversie, conciliazione e arbitrato

A giudicare l'adempimento delle condizioni contrattuali è competente il Direttore Generale del Consorzio. Per la composizione di ogni possibile vertenza che possa trovare origine dall'interpretazione del presente Capitolato e/o dalla sua esecuzione, le parti contraenti si rimettono al lodo arbitrale da emettersi da un unico soggetto, nominato dal presidente del Tribunale di Lodi, quale arbitro unico, rituale di diritto. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra il Consorzio e la ditta aggiudicataria, sarà competente il foro di Lodi.

Art. 22 – Disposizioni finali



L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. Ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002, l'appaltatore è tenuto a presentare al Consorzio la certificazione relativa alla regolarità contributiva (INPS – INAIL) a pena di revoca dell'affidamento dell'appalto; tale certificazione dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e, successivamente, ad ogni richiesta del Consorzio.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

Art. 23 - Accettazione del Capitolato

Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente Capitolato, composto da n. 24 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Data e luogo

firma del Legale Rappresentante
